



Dipartimento federale dell'interno DFI

**Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria (USAV)**
Divisione derrate alimentari e nutrizione

Istruzioni per l'utilizzo dei certificati ufficiali per l'esportazione di derrate alimentari

1. Introduzione

Le presenti istruzioni si rivolgono sia ai chimici cantonali sia alle aziende esportatrici.

I certificati per l'esportazione sono documenti di accompagnamento delle esportazioni e si riferiscono alla consegna concreta riportata sul certificato stesso. Tali documenti devono fornire alle autorità di controllo del Paese destinatario informazioni sufficientemente attendibili per garantire la sicurezza e l'idoneità delle derrate alimentari, in modo tale da poterle immettere in commercio. Tuttavia, i certificati per l'esportazione devono essere compilati solo se richiesto dalle autorità di controllo del Paese destinatario. Tali documenti sono compilati dall'azienda esportatrice nonché timbrati e firmati dalla competente autorità cantonale di esecuzione del diritto in materia di derrate alimentari (www.kantonschemiker.ch).

I presenti certificati per l'esportazione non sostituiscono tuttavia né i certificati sanitari specifici che devono essere rilasciati dal servizio veterinario per determinate derrate alimentari di origine animale, né i certificati fitosanitari dei servizi fitosanitari e neppure i certificati per succo d'uva, vino-mosto e vino che sono rilasciati dall'Ufficio federale dell'agricoltura.

Determinati Paesi esigono che le merci e/o le aziende siano notificate o registrate anteriormente alla prima importazione. Spetta agli esportatori procedere agli accertamenti del caso. Eventualmente l'azienda esportatrice deve presentare richiesta alla competente autorità cantonale di esecuzione del diritto in materia di derrate alimentari (qui di seguito: «autorità cantonale di esecuzione») un attestato per la notifica o registrazione («Attestation for Registration»).

Il Comitato sui sistemi d'ispezione e certificazione delle importazioni ed esportazioni alimentari (CCFICS) del CODEX ALIMENTARIUS ha emesso una direttiva concernente l'elaborazione, la produzione, la distribuzione e l'utilizzo di certificati ufficiali¹. I certificati per l'esportazione, che sono stati redatti congiuntamente dall'Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS) e dall'Ufficio federale della sanità pubblica (USAV), rispettano queste direttive.

2. Basi legali

Conformemente all'articolo 73 dell'ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21), su richiesta la competente autorità cantonale di esecuzione rilascia le attestazioni per l'esportazione di derrate alimentari. Salvo disposizione contraria, la competenza si applica a tutte le derrate alimentari.

3. Contenuto dei certificati

Esistono due tipologie di certificato, con oppure senza rapporto di laboratorio. I certificati si articolano rispettivamente in due e in tre parti:

¹ Codex Alimentarius Guidelines for Design, Production, Issuance and Use of Generic Official Certificates CAC/GL 38-2001 (Rev 3-2009) disponibile in inglese, francese e spagnolo:

Inglese: http://www.codexalimentarius.org/download/standards/375/CXG_038e.pdf

Francese: http://www.codexalimentarius.net/download/standards/375/CXG_038f.pdf

- > La prima parte, «Dichiarazione dell'esportatore», è compilata dall'azienda esportatrice, che conferma le affermazioni sotto la propria responsabilità. A tal fine l'azienda controlla che la descrizione del prodotto corrisponda. Questa parte è firmata dalla persona competente dell'azienda esportatrice.
- > La seconda parte, «Rapporto di laboratorio», è facoltativa e può essere omessa se non utilizzata. Può contenere i risultati delle analisi di laboratori privati, di laboratori dell'azienda o anche dati delle autorità cantonali di esecuzione. Il laboratorio è responsabile dei risultati delle analisi. La persona responsabile del laboratorio firma questa parte.
- > La terza parte, «Attestazione dell'autorità competente», è di competenza dell'autorità cantonale di esecuzione del Cantone di domicilio dell'esportatore. Il chimico cantonale o il rispettivo aggiunto timbrano e firmano il documento.

4. Modalità di compilazione del certificato

- a) L'azienda esportatrice si procura un esemplare del certificato per l'esportazione presso la competente autorità cantonale di esecuzione oppure sul sito Internet dell'USAV. Il modulo è disponibile in formato Word in italiano, tedesco, francese, inglese e spagnolo. Ciascun certificato reca il titolo «Certificato per l'esportazione». Il titolo e la struttura generale non devono essere modificati in nessun caso. Di norma il certificato consta di una sola pagina. Ove opportuno, può essere tuttavia corredato di allegati.
- b) L'azienda esportatrice compila la prima parte in modo completo e veritiero. Se necessario, il sottotitolo «Dichiarazione dell'esportatore» può essere integrato, per esempio, con le indicazioni «Certificato sanitario», «Certificato di libera vendita», «Attestazione di notifica / registrazione» stampate in caratteri di grandezza equivalente. Le singole indicazioni della voce «Il sottoscritto certifica che» possono essere omesse se non pertinenti o superflue. Altre formulazioni sono possibili solamente previo accordo della competente autorità cantonale di esecuzione. Le formulazioni devono soddisfare i requisiti del Paese destinatario e corrispondere all'eventuale sottotitolo completo.
- c) L'azienda esportatrice elenca tutti gli allegati e li identifica in maniera tale da poter essere attribuiti al certificato senza difficoltà o ambiguità. Le singole pagine del certificato e gli allegati devono riportare l'indicazione «pagina x di y pagine».
- d) Se necessario, l'azienda esportatrice compila il certificato con la parte «Rapporto di laboratorio» oppure lo fa compilare. Spetta all'azienda esportatrice conoscere e soddisfare i requisiti analitici del Paese destinatario. Per completare questa parte è possibile allegare un rapporto d'analisi.
- e) L'azienda esportatrice invia il certificato compilato, con gli eventuali allegati, all'autorità cantonale di esecuzione, che compila la parte di sua competenza e rispedisce il certificato timbrato e firmato all'azienda esportatrice. L'autorità cantonale di esecuzione può subordinare il rilascio dell'attestazione alla presentazione da parte dell'azienda esportatrice delle prescrizioni legali del Paese di destinazione che sono applicabili alle merci in questione (art. 73 cpv. 2 dell'ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, RS 817.025.21).
- f) In determinati casi è necessario che tutte le parti interessate autenticino il certificato firmato. L'autenticazione è eseguita dalla Cancelleria di Stato o eccezionalmente dall'USAV e su richiesta dell'azienda esportatrice.
- g) Per la valutazione e la firma, le autorità cantonali di esecuzione addebitano una tassa di 30 punti conformemente alla tariffa degli emolumenti dell'ACCS. Gli eventuali accertamenti particolari (ispezioni, esame della legalità della composizione, pubblicità, ecc.) necessari prima della firma, così come l'urgenza, sono fatturati separatamente.

5. Indicazioni generali sul certificato

- I certificati per l'esportazione sono solitamente rilasciati unicamente per derrate prodotte, fabbricate o imballate (*produced, manufactured or packaged - produits, fabriqués ou conditionnés*) in Svizzera o il cui Paese d'origine (*Country of Origin, Pays d'origine*) è la Svizzera. Sono inclusi i prodotti semilavorati.
- Altri documenti possono essere acclusi come allegati (p. es. risultati delle analisi, specifiche, dati sulla composizione, ulteriori attestazioni sulla garanzia di qualità, ecc.). Questi documenti devono essere inoltrati all'autorità cantonale di esecuzione unitamente al certificato. Solo su richiesta del Paese destinatario gli allegati vengono timbrati e firmati.
- Qualora lo spazio necessario per elencare e caratterizzare la merce di una spedizione non sia sufficiente, è possibile accludere una lista di accompagnamento, da menzionare negli «allegati».
- Le voci non compilate devono essere stralciate, barrando il rispettivo spazio.
- Non è consentito cancellare, stralciare o sovrascrivere singole parole o frasi.
- L'autorità cantonale di esecuzione conserva una copia del certificato per l'esportazione per tre anni. In caso di perdita, danno o errore del certificato originale, l'autorità cantonale di esecuzione rilascia, con l'addebito di spese amministrative, un certificato sostitutivo, che deve essere chiaramente identificabile come tale (p. es. recante l'iscrizione «COPIA»).
- Ciascun certificato è contraddistinto da un numero unico, «XXyyzzzz», nel quale XX indica le iniziali del Cantone, yy le ultime due cifre dell'anno corrente e zzzz il numero d'ordine del certificato (p. es. TG130128). L'autorità cantonale di esecuzione registra i certificati per l'esportazione rilasciati.
- Se un certificato per l'esportazione vale per più prodotti, la lista dei prodotti può essere allegata al certificato per l'esportazione. Nella parte «Dichiarazione dell'esportatore», alla voce «Descrizione del prodotto», si deve indicare la lista e i rimanenti allegati.
- Gli organismi di certificazione o le organizzazioni competenti rilasciano certificati speciali (p. es. per prodotti «halal» o «kosher»). Qualora siano acclusi come allegati i documenti corrispondenti, occorre indicarli nel campo «Il sottoscritto certifica che» e nella parte «allegati».
- La firma del chimico cantonale o del rispettivo aggiunto avviene solamente se tutte le voci rimanenti sono state completate.
- Il chimico cantonale o il rispettivo aggiunto timbra e firma il certificato di esportazione nel Cantone dove ha sede l'azienda esportatrice. Se il produttore, il fabbricante o l'imballatore si trovano in un altro Cantone, l'autorità competente del Cantone dove ha sede il richiedente assume si accerta presso l'autorità competente dell'altro Cantone che le indicazioni del certificato di esportazione siano corrette.
- Nella parte «Attestazione dell'autorità competente» si utilizza il timbro uniforme «Swiss Export Control» di colore rosso o blu e per la firma si utilizza il colore blu (cfr. il collegamento "Swiss Export Stamps" alla rubrica «Informazioni complementari»: <https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/export/lebensmittel.html>). Il chimico cantonale o il rispettivo aggiunto appone la firma, se necessario insieme a quella del veterinario cantonale o del rispettivo aggiunto. Di norma la firma dovrebbe essere individuale, ma di comune accordo è possibile apporre una firma doppia.
- Le derrate alimentari che non sono state prodotte nel rispetto della legislazione svizzera sulle derrate alimentari (conformemente al diritto estero o prodotte secondo il cosiddetto principio «Cassis de Dijon»), possono essere certificate come segue: il prodotto è conforme alla legislazione svizzera ad eccezione di Il prodotto soddisfa i requisiti del Paese xy (p. es. Germania) secondo la disposizione n. 000 (anno yyyy) del Paese xy.
- Il certificato per l'esportazione non contiene valutazioni sulla caratterizzazione delle derrate alimentari esportate.

Su richiesta dell'azienda esportatrice l'autorità cantonale di esecuzione può modificare il testo degli organi di controllo ufficiali. Ovviamente tale testo deve corrispondere al vero e non può andare oltre quanto attestabile dall'autorità cantonale di esecuzione. Sono possibili i seguenti esempi:

1. *La sottoscritta autorità cantonale di esecuzione certifica che le suddette derrate alimentari sono vendibili liberamente in Svizzera e devono soddisfare i requisiti della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari.*
2. *La sottoscritta autorità cantonale di esecuzione certifica che la carne e le condizioni di macellazione per gli animali sono sottoposte al controllo periodico delle autorità svizzere.*
3. *La sottoscritta autorità cantonale di esecuzione certifica che le suddette derrate alimentari sono iscritte quali denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette nel Registro svizzero delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.*
4. *La sottoscritta autorità cantonale di esecuzione certifica che le suddette derrate alimentari sono idonee all'alimentazione umana e che le condizioni di produzione sono sottoposte al controllo periodico degli organi di controllo ufficiali.*
5. *La sottoscritta autorità cantonale di esecuzione certifica che la suddetta azienda esportatrice è sottoposta al controllo periodico delle autorità sanitarie svizzere.*
6. *La sottoscritta autorità cantonale di esecuzione certifica che gli impianti di produzione dell'azienda esportatrice summenzionata devono soddisfare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari e sono oggetto di controlli periodici.*

6. Osservazioni specifiche sui singoli punti del certificato

Le seguenti spiegazioni contengono indicazioni utili per comprendere e compilare le voci e i campi del certificato.

Dichiarazione dell'esportatore (compilata dall'azienda esportatrice)

D'intesa con la competente autorità cantonale di esecuzione, questo sottotitolo può essere completato con indicazioni quali «Certificato sanitario» oppure «Certificato di libera vendita», a condizione che ciò risponda a una richiesta del Paese destinatario.

Esportatore: nome e indirizzo della persona fisica o giuridica che effettua l'esportazione.

Paese d'origine: come Paese d'origine (*pays d'origine*) deve essere indicata la Svizzera, a condizione che la derrata sia stata prodotta, fabbricata o imballata in Svizzera (vedi indicazioni generali).

Destinatario: nome e indirizzo della persona fisica o giuridica alla quale è spedito l'invio esportato al momento della presentazione del certificato.

Paese di destinazione: nome del Paese di destinazione dell'invio.

Condizioni di trasporto: a seconda del caso si deve indicare il mezzo di trasporto corrispondente, quale aereo, nave, treno, camion o altro e la relativa identificazione (nome o numero).

Descrizione dei prodotti: occorre riportare una descrizione quanto più minuziosa possibile del prodotto / dei prodotti da certificare. In particolare, deve essere possibile una tracciabilità senza soluzione di continuità fino alla produzione (incl. l'indicazione dei lotti della merce). Se sono note, in questo spazio si possono indicare le seguenti informazioni:

- Natura dell'alimento (o descrizione del prodotto): descrizione del prodotto / dei prodotti sufficientemente precisa da permettere una classificazione del prodotto / dei prodotti conformemente al sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane, indicando eventualmente il codice della merce (codice SA). Se l'esportatore conosce il codice SA può inserirlo egli stesso.
- Uso previsto (o prodotti alimentari certificati per): l'uso finale del prodotto dovrebbe essere specificato

nel certificato (per esempio consumo umano diretto, ulteriore lavorazione o campioni commerciali). Se è richiesto un certificato per i campioni commerciali, si può designare con un'espressione come «campione commerciale» un lotto composto da campioni alimentari a fini di valutazione, di prova o di ricerca nel Paese importatore. Il certificato o l'imballaggio dovrebbero indicare chiaramente che il campione non è destinato alla vendita al dettaglio e che non ha alcun valore commerciale.

– Tipo di imballaggio: identificare il tipo di imballaggio dei prodotti secondo la definizione fornita nella raccomandazione n. 21 UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per la facilitazione del commercio e le transazioni elettroniche).

Peso lordo, peso netto, numero e natura dei colli, contrassegni e numeri di lotto: queste indicazioni non necessitano di spiegazioni.

Il sottoscritto certifica che: in questo campo si riporta quanto attestato dall'azienda esportatrice.

Allegati: qui si devono elencare tutti gli allegati, per esempio rapporti di laboratorio, analisi.

Nome e funzione, luogo, data e firma: queste indicazioni riguardano l'azienda esportatrice.

Rapporto di laboratorio: (compilato dall'azienda esportatrice o dal laboratorio)

È previsto che questa parte figuri sul certificato se si sono svolte analisi di laboratorio, ma non viene consegnato alcun certificato. Questa parte può contenere i dati delle analisi di laboratori privati, di laboratori dell'azienda o anche i dati dell'autorità cantonale di esecuzione. Il laboratorio è responsabile dei risultati delle analisi. La persona responsabile del laboratorio firma questa parte.

Attestazione dell'autorità competente (compilato dall'autorità cantonale di esecuzione)

Autorità competente: nome della competente autorità cantonale di esecuzione.

Numero di certificato: il numero del certificato per l'esportazione è unico per ogni certificato ed è attribuito dall'autorità cantonale di esecuzione (cfr. anche le indicazioni generali).

Il responsabile dell'organo di controllo ufficiale: in questo campo si deve scrivere in stampatello il nome del chimico cantonale o del relativo rappresentante.

Firma: del chimico cantonale o del relativo rappresentante.

Timbro: si deve utilizzare il timbro uniforme «Swiss Export Control».

Approvato a Berna il 6 dicembre 2012; Berna 11.3.2013

Stato: marzo 2016